



Modello di buona prassi	
TEMA	Promozione della salute e della sicurezza in edilizia
TITOLO DELLA SOLUZIONE	<i>La Buona Pratica di Casole d'Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili</i>
AZIENDA/ORGANIZZAZIONE	Azienda USL 7 di Siena – Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Zona Val d'Elsa Regione Toscana Comitato Tecnico Scientifico del Polo per la Promozione della Salute, Sicurezza ed Ergonomia nelle PMMI della Provincia di Siena
ALTRI SOGGETTI	INAIL di Siena Direzione Provinciale del Lavoro di Siena
Paese	Italia
Indirizzo	U.F. PISLL Val d'Elsa, Via Carducci 4 – 53036 Poggibonsi, Siena
Tel.	0577 994927
N. di fax:	0577 994935
Email	f.strambi@usl7.toscana.it
Referente	Fabio Strambi
SETTORE	Costruzioni – NACE 45

Poggibonsi, 14/09/2010

INDICE

Sintesi dei contenuti della buona prassi	Pag.	3
Problematica		5
Obiettivi		6
Soluzione		6
Efficacia dei risultati		9
Costi/benefici		10
Controllo e verifica		11

Allegati

1 Guida all'applicazione del modello di buona prassi "La Buona Pratica di Casole d'Elsa"

- 1.1 Le fasi del processo attuativo del modello di buona prassi "La Buona Pratica di Casole d'Elsa";
- 1.2 Fac-simile del protocollo d'intesa e della documentazione necessaria per l'applicazione della buona prassi.

2 "La Buona Pratica di Casole d'Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili" in provincia di Siena

Allegati

- a) Attestato di premiazione dell' Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, OSHA;
- b) Estratto della pubblicazione "La settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro - 2001"; Ed. OSHA, Bilbao;
- c) Lettera Hans-Horst Konkolewsky, Direttore OSHA;
- d) Lettera Gregor Breucker, Segretario ENWHP;
- e) Protocollo d'intesa firmato con la Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, 2007;
- f) Il "data base" on line per la raccolta e l'archiviazione dei dati di cantiere;
- g) Protocollo d'intesa firmato in Provincia di Siena nel 2010 per i cantieri con la committenza di Siena Casa spa;
- h) Protocollo d'intesa firmato in Provincia di Siena nel 2010 per il cantiere della impresa edile Picciolini di Siena;
- i) Sintesi dei dati raccolti nei cantieri aderenti alla buona prassi in Provincia di Siena;
- j) Prospettive per lo sviluppo della *Buona Pratica di Casole d'Elsa*.

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA BUONA PRASSI

Nonostante la presenza di norme specifiche e il notevole impegno profuso per la sicurezza e la prevenzione nel settore delle costruzioni, il numero degli infortuni sul lavoro, spesso mortali, è rimasto sempre elevato nei cantieri edili ed evidente è la necessità di sperimentare nuovi e più efficaci interventi. Pertanto l'occasione di realizzare un'importante opera di ristrutturazione edile, rispettando la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha determinato, nel 2000, la progettazione e la realizzazione, in provincia di Siena, del presente modello di buona prassi: "*La Buona Pratica di Casole d'Elsa*".

In seguito ai positivi risultati ottenuti l'Agenzia Europea di Bilbao per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, OSHA, ha conferito all'iniziativa il premio di Buona Pratica, il Good Practice Award 2001, e il Network Europeo per la Promozione della Salute sul Lavoro, ENWHP, ne ha riconosciuta, nel 2007, la perfetta corrispondenza ai principi di Buona Pratica concedendole anche il proprio sostegno per un'ulteriore diffusione.

Gli obiettivi principali della presente buona prassi possono essere così sintetizzati:

- promozione della salute, sicurezza ed ergonomia nei luoghi di lavoro;
- riduzione degli infortuni e dei rischi per i lavoratori e miglioramento delle condizioni di lavoro;
- eliminazione del lavoro "nero" e irregolare;
- facilitazione del rispetto della normativa vigente;
- miglioramento dell'organizzazione del lavoro e del controllo del cantiere edile;
- aumento della consapevolezza dei lavoratori e degli altri soggetti.

Inoltre viene assunto come elemento essenziale anche il monitoraggio dei dati di cantiere per la verifica dei risultati e per il miglioramento sia dell'efficacia degli interventi di prevenzione che dello stesso modello di buona prassi.

Aspetto qualificante della *Buona Pratica di Casole d'Elsa* è il coinvolgimento volontario e collaborativo di tutti i soggetti, a vario titolo interessati alla realizzazione dell'opera (Comune, Committente, organo di vigilanza, INAIL, imprese, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei datori di lavoro, Enti Bilaterali).

Ogni soggetto, nel rispetto del proprio ruolo, si prende carico delle difficoltà e dei compiti degli altri per conseguire gli obiettivi indicati, siglando un apposito protocollo d'intesa.

In estrema sintesi il modello di protocollo d'intesa prevede:

- idoneità delle imprese che svolgono i lavori
- conformità alle norme vigenti dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza;
- coinvolgimento dei lavoratori, attraverso gli RLS e le organizzazioni sindacali;
- interventi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- raccolta, da parte dei medici competenti delle imprese coinvolte, dei dati sanitari dei lavoratori;
- organizzazione degli interventi di primo soccorso;
- l'adozione per tutti i lavoratori di un cartellino di riconoscimento, registrato dal Comune, che garantisce:
 - la regolarità del rapporto di lavoro, la formazione sugli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro, la conoscenza del lavoro e delle tecniche di intervento specifico, l'idoneità sanitaria;
- monitoraggio dei dati del cantiere.

L'applicazione della *Buona Pratica di Casole d'Elsa* favorisce la riduzione dei rischi per i lavoratori, una migliore organizzazione del lavoro, una migliore formazione dei lavoratori, il contenimento del ricorso al lavoro irregolare, la riduzione del rischio di violazione della normativa vigente; le aziende che aderiscono alla buona prassi infine possono più facilmente adottare i Sistemi di Gestione della Sicurezza e possono richiedere la riduzione del premio INAIL.

I benefici ottenibili dalla applicazione della buona prassi assumono maggior valore alla luce dei contenuti costi sintetizzabili in maggior impegno nella progettazione della sicurezza, nella formazione dei lavoratori, nella raccolta e conservazione dei dati di cantiere.

Con il sostegno del Polo per la Promozione della Salute e della Sicurezza nelle Micro Piccole e Medie Imprese della Provincia di Siena, la sperimentazione, per oltre 10 anni, della buona prassi "*La Buona Pratica di Casole d'Elsa*" ha registrato risultati positivi in un numero consistente di cantieri in provincia di Siena e quindi sembra configurarsi come un efficace ulteriore strumento per la riduzione degli infortuni e dei rischi nei cantieri edili.

PROBLEMATICA

Il cantiere edile è un luogo di lavoro caratterizzato dalla presenza di numerose imprese e lavoratori autonomi che svolgono, all'aperto, attività temporanee e spesso simultanee; frequente è la presenza di lavoratori non in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi.

Tale situazione determina un aumento del rischio per tutti i lavoratori che si trovano ad operare nel settore edile.

Molti sono gli interventi attuati nel settore delle costruzioni per ridurre sia i rischi lavorativi per gli addetti che il fenomeno del lavoro nero. Numerose, ad esempio, sono state negli ultimi anni le campagne di vigilanza nei cantieri e gli interventi volti a formare ed informare gli operatori del settore edile quali: committenti, datori di lavoro, lavoratori autonomi, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, liberi professionisti.

Molti di questi interventi sono stati realizzati dagli Enti Pubblici preposti al controllo del rispetto delle norme antinfortunistiche, coordinati dalle varie Regioni, anche in accordo e collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di Categoria dei datori di lavoro e gli Ordini Professionali.

Proprio in considerazione dei rischi presenti nei cantieri edili sono state predisposte normative specifiche fin dagli anni '50, come ad esempio il DPR 164/56; la Direttiva europea 92/57/CEE, recepita in Italia con il D.L.vo 494/96, ha cercato di rispondere alle difficoltà del settore organizzando un sistema di prevenzione nei cantieri incentrato sulla figura del coordinatore per la sicurezza e che coinvolgesse in prima persona il committente, soggetto per il quale l'opera viene realizzata. Attualmente la normativa specifica per la sicurezza del settore edile, sia quella degli anni '50 che quella più recente di ispirazione europea, è stata inclusa nel nuovo testo unico sulla sicurezza (D.L.vo 81/08) insieme alla normativa generale che vale per tutti i settori produttivi.

Nonostante la presenza di norme specifiche ed il notevole impegno profuso per la sicurezza e la prevenzione nel settore delle costruzioni, ancora oggi rimane elevato il numero degli infortuni sul lavoro, spesso mortali, nei cantieri edili.

E' pertanto ancora necessario sperimentare nuovi e più efficaci interventi e lo stesso Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro indica tra le misure generali di tutela anche l'adozione di codici di condotta e di buone prassi, coerenti con la normativa ed adottate volontariamente, finalizzate alla promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale approccio appare tanto più necessario nei cantieri affidati a micro e piccole imprese dove la problematica della sicurezza è ancor più collegata alla realtà operativa quotidiana piuttosto che ad una definizione, solo formale, delle regole.

OBIETTIVI

Gli obiettivi principali della buona prassi: “*La Buona Pratica di Casole d’Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili*”, di seguito indicata come . “*La Buona Pratica di Casole d’Elsa*”, possono essere così sintetizzati:

- promozione della salute, sicurezza ed ergonomia nei luoghi di lavoro;
- riduzione degli infortuni e dei rischi per i lavoratori e miglioramento delle condizioni di lavoro;
- eliminazione del lavoro “nero” e irregolare;
- facilitazione del rispetto della normativa vigente;
- miglioramento dell’organizzazione del lavoro e del controllo del cantiere edile;
- aumento della consapevolezza dei lavoratori e degli altri soggetti.

Inoltre viene assunto come elemento essenziale anche il monitoraggio dei dati di cantiere per la verifica dei risultati e per il miglioramento sia dell’efficacia degli interventi di prevenzione che dello stesso modello di buona prassi.

SOLUZIONE

La volontà di realizzare un importante intervento edile, principalmente la ristrutturazione di antichi casali agricoli, rispettando la salute e la sicurezza dei lavoratori ha determinato, nel 2000, la progettazione e la realizzazione, in provincia di Siena, del presente modello di buona prassi:

“*La Buona Pratica di Casole d’Elsa*”.

Nell’allegato 2 è riportata una breve sintesi di come è nata questa buona prassi, di come ne è stata attuata la diffusione in provincia di Siena, dei risultati conseguiti nei diversi cantieri e delle prospettive di ulteriore sviluppo; nella stessa sintesi è anche ricordato il premio di Buona Pratica, il Good Practice Award, conferito nel 2001 dall’Agenzia Europea di Bilbao per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, OSHA, e dal successivo riconoscimento di perfetta corrispondenza ai principi di Buona Pratica da parte del Network Europeo per la Promozione della Salute sul Lavoro, ENWHP, che ha oltretutto concesso il proprio sostegno alla diffusione della “*Buona Pratica di Casole d’Elsa*”.

Aspetto qualificante della *Buona Pratica di Casole d’Elsa* è il coinvolgimento volontario e collaborativo di tutti i soggetti, a vario titolo interessati alla realizzazione dell’opera; ogni soggetto, nel rispetto del proprio ruolo, si prende carico delle difficoltà e dei compiti degli altri per conseguire l’obiettivo primario della promozione della salute e della riduzione dei rischi per i lavoratori.

I soggetti che devono essere coinvolti e che aderiscono all’iniziativa siglando un apposito protocollo d’intesa sono:


- le amministrazioni comunali del territorio in cui si svolgono i lavori edili;
- il committente dei lavori, anche per conto del coordinatore per la sicurezza;
- l’organo di vigilanza;
- l’INAIL;
- le imprese esecutrici dei lavori, per conto del datore di lavoro, dei lavoratori e loro rappresentanti;
- le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche attraverso i loro organismi paritetici .

In sintesi il modello di protocollo d'intesa, aggiornato con i contenuti del DL.vo 81/08, prevede:

- idoneità delle imprese che svolgono i lavori sia dal punto di vista tecnico-professionale che per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di regolarità contributiva (al protocollo d'intesa è allegata una scheda per la verifica dei principali requisiti di ogni impresa; inoltre è previsto che nei contratti stipulati venga inserita una clausola di risoluzione in caso di mancato rispetto di tali obblighi);
- conformità alle norme vigenti ed in accordo con le indicazioni presenti nel D.L.vo 81/08 dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza;
- coinvolgimento dei lavoratori, attraverso gli RLS e le organizzazioni sindacali, per gli aspetti relativi alla promozione della salute ed alla sicurezza nel cantiere; in particolare è stata predisposta ed allegata al protocollo d'intesa una scheda di analisi del piano di sicurezza da parte degli RLS delle imprese;
- interventi di formazione ed informazione dei lavoratori, anche relativi agli aspetti di promozione della salute, svolti in collaborazione con l'Azienda USL, la Direzione Provinciale del lavoro, l'INAIL, la Scuola Edile e gli Enti Bilaterali (Cassa Edile, Comitati Paritetici Territoriali)
- raccolta, da parte dei medici competenti delle imprese coinvolte, dei dati sanitari dei lavoratori impegnati nel cantiere, attraverso un apposito modello, già predisposto per la raccolta anche delle informazioni sanitarie previste dal D.L.vo 81/08;
- organizzazione degli interventi di primo soccorso;
- l'adozione per tutti i lavoratori di un cartellino di riconoscimento, registrato dal Comune, che ne garantisca:
 - la regolarità del rapporto di lavoro;
 - la formazione adeguata sugli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - la conoscenza del lavoro e delle tecniche di intervento specifico;
 - l'idoneità sanitaria al lavoro;
- monitoraggio dei dati relativi alla sicurezza per una valutazione finale dei benefici e delle eventuali criticità emerse, soprattutto per quel che riguarda le ore lavorate e gli infortuni accaduti; per questi ultimi è prevista la compilazione di una apposita scheda per la descrizione dell'evento.

La raccolta ed analisi dei dati dei singoli cantieri, delle eventuali difficoltà e criticità emerse risulta un fattore fondamentale per una valutazione della riuscita dell'intervento e per poter integrare e migliorare le procedure della buona pratica.

Riassumendo il processo di attuazione della buona prassi "*La Buona Pratica di Casole d'Elsa*", descritto nell'allegato 1.1, può essere schematizzato come di seguito riportato.



EFFICACIA DEI RISULTATI

Com'è noto per ogni intervento preventivo è opportuno predisporre un'adeguata valutazione dell'efficacia dei risultati conseguiti.

Per quanto riguarda “*La Buona Pratica di Casole d'Elsa*” è prevista la raccolta e l'analisi dei dati relativi ai singoli cantieri al fine di valutare l'efficacia dell'intervento attuato.

In particolare devono essere raccolte ed analizzate informazioni inerenti almeno i seguenti elementi:

- tipologia e gravità degli infortuni accaduti e di quelli mancati, near miss
- ore lavorate
- calcolo dell'indice infortunistico del cantiere confrontato con gli indici INAIL di settore della provincia
- stato di salute dei lavoratori
- eventuali iniziative di promozione della salute
- evidenza del mancato rispetto delle procedure di buona pratica (compresa la formazione degli addetti la regolarità del rapporto di lavoro ed altro come previsto dal protocollo d'intesa) e delle normative vigenti.

E' inoltre utile raccogliere e valutare ogni osservazione da parte dei diversi soggetti, imprese e lavoratori in primo luogo, per il miglioramento delle procedure della *Buona Pratica di Casole d'Elsa*.

Sarà così possibile non solo verificare il numero assoluto e la tipologia di eventi sfavorevoli, infortuni o malattie riferibili al lavoro, verificatisi nei cantieri durante l'applicazione della buona prassi ma anche condurre un primo tentativo di elaborazione dei dati e di calcolo degli indici infortunistici.

Pur nella consapevolezza che la scarsa numerosità dei dati raccolti in ogni singolo cantiere non consente un confronto corretto, dal punto di vista statistico, con i dati e con gli indici infortunistici forniti dall'INAIL per il settore delle costruzioni, a livello sia nazionale che provinciale, si ritiene comunque utile procedere al calcolo di tali indici per offrire a tutti i partecipanti alla buona prassi un'occasione di confronto ed un primo elemento di riflessione sull'efficacia dei risultati conseguiti.

La condivisione dei dati derivanti dall'applicazione della buona prassi in più cantieri potrà in prospettiva consentire una migliore e più affidabile valutazione dei risultati. Ciò risulta evidente se si considera che sia le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, le Associazioni dei Datori di Lavoro e gli Organi Paritetici, oltre agli Organi di Vigilanza potranno disporre dei dati derivanti dall'applicazione della buona prassi in più realtà ed a livello quantomeno provinciale; essi potranno quindi disporre di un osservatorio sempre più significativo sull'efficacia degli interventi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali oltre che sulle iniziative di promozione della salute. In allegato (All. 2.i) è riportato l'esempio di riepilogo dei dati e dei risultati ottenuti nei cantieri della provincia di Siena in cui è stata applicata “*La Buona Pratica di Casole d'Elsa*”.

Inutile quindi sottolineare l'importanza di prevedere e attuare un attento e puntuale monitoraggio dei dati a livello dei singoli cantieri che permetta di valutare i risultati conseguiti e di evidenziare sia gli aspetti positivi che le eventuali criticità emergenti anche per migliorare lo stesso modello di buona prassi e renderlo sempre più efficace.

COSTI/BENEFICI

Il conseguimento di una reale riduzione del numero e della gravità degli infortuni e delle malattie da lavoro ha un ben noto e diretto effetto di riduzione dei costi non solo morali ma anche economici sia a livello sociale che di singola azienda e, come nel nostro caso, di cantiere.

E' sufficiente ricordare la mancata perdita economica connessa alle assenze dal lavoro per infortunio o malattia correlata al lavoro, i costi dell'assicurazione INAIL che vengono ridotti in relazione alla diminuzione di tali eventi sfavorevoli, infortuni e malattie professionali (fatto quest'ultimo certamente meglio apprezzabile in un lasso di tempo maggiore rispetto alla conduzione di un singolo cantiere).

Inoltre nell'applicazione della *Buona Pratica di Casole d'Elsa* si possono determinare altri aspetti positivi quali:

- migliore organizzazione del lavoro anche mediante una facilitazione del coordinamento fra le varie imprese presenti in cantiere e conseguente miglioramento dell'efficienza produttiva;
- formazione dei lavoratori sia in ordine alla conoscenza dei rischi e delle misure di protezione e prevenzione sia alla specifica preparazione professionale con conseguente miglioramento della qualità del lavoro svolto;
- contenimento del ricorso al lavoro irregolare riducendo anche il rischio che in cantiere accedano lavoratori poco esperti, non adeguatamente formati e informati e non tutelati dal punto di vista assicurativo e previdenziale;
- riduzione del rischio di violazione della normativa vigente e della conseguente possibilità di incorrere in sanzioni da parte degli organi di vigilanza.

L'applicazione della *Buona Pratica di Casole d'Elsa* rende più semplice, per le singole imprese, l'adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza come previsto anche dal Testo Unico e consente loro di adempiere alla quasi totalità degli obblighi giuridici previsti dall'art. 30 del D.lvo 81/08.

Infine le aziende che aderiscono alla *Buona Pratica di Casole d'Elsa* possono richiedere la riduzione del premio INAIL in quanto l'adesione alle "Buone pratiche" che rispondono ai "*requisiti previsti dall'Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (OSHA)**", costituiscono uno degli interventi migliorativi aziendali, valutabili ai fini della riduzione del tasso applicato dall'INAIL

(http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Buone_Pratiche___Tecnico/index.jsp)

Per quanto riguarda i costi che deve sostenere la committenza per l'adesione alla *Buona Pratica di Casole d'Elsa* va considerato che già le norme attuali prevedono l'obbligo di curare l'organizzazione della sicurezza nel cantiere mediante la nomina dei coordinatori per la sicurezza e pertanto l'eventuale maggior costo potrà essere determinato dall'impegno aggiuntivo loro richiesto soprattutto per l'adeguamento dei piani di sicurezza, il monitoraggio dei dati e per gli interventi di formazione specifica dei lavoratori per ogni singola fase di lavoro. Anche le imprese, pur essendo già obbligate dalla legge a organizzare un loro sistema di prevenzione comprendente anche un'adeguata formazione dei propri dipendenti, dovranno verificare le diverse procedure di lavoro e renderle aderenti a quanto stabilito nel protocollo d'intesa firmato. In particolare è, di norma, prevedibile un maggior impegno nella scelta delle imprese in sub appalto, nella formazione dei lavoratori, nella raccolta e conservazione dei dati di cantiere.

Questo eventuale maggior costo, almeno per le imprese edili normalmente rispettose delle leggi, risulta di modesta entità e ampiamente ripagato dai benefici ottenibili in termini di maggiore preparazione dei lavoratori sia alla sicurezza che nell'esecuzione dei propri compiti e conseguente riduzione dei tempi di lavoro per difficoltà organizzative e di coordinamento.

Traendo quindi una prima valutazione conclusiva sul rapporto costo-benefici è possibile affermare che l'adesione al modello di buona prassi, *Buona Pratica di Casole d'Elsa*, non comporta un significativo aumento di costi rispetto ad una conduzione del cantiere secondo la normativa vigente ma anzi, rappresenta per i committenti e le imprese una guida ed un sostegno per una corretta, sostanziale e non solo formale applicazione delle norme di sicurezza e la predisposizione di un adeguato sistema di gestione della sicurezza dell'impresa e del cantiere.

CONTROLLO E VERIFICA

La condivisione da parte di tutti soggetti della scelta di applicare il protocollo di buona prassi alla conduzione del cantiere rappresenta il primo e più importante strumento di garanzia e verifica della corretta applicazione delle procedure previste. Ciò grazie al rapporto costante fra i diversi soggetti, alle iniziative di formazione e alla raccolta sistematica di dati ed informazioni sullo stato di avanzamento e le modalità di svolgimento dei lavori di cantiere.

Il flusso di dati da parte dei coordinatori per la sicurezza e dei medici competenti verso l'organo di vigilanza permette la verifica puntuale, in tempo reale, del rispetto dei contenuti della buona prassi e conseguentemente facilita l'applicazione di quanto disposto dall'art. 302 bis del nuovo Testo Unico D.Lvo 81/08, che conferisce agli organi di vigilanza il potere di disposizione “..sull'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione.”.

La verifica del rispetto del protocollo ma in particolare la verifica dei risultati verrà comunque effettuata all'interno degli incontri periodici fra i vari soggetti partecipanti alla buona prassi.

ALLEGATO 1

**Guida all'applicazione del modello di buona prassi
*“La Buona Pratica di Casole d'Elsa”***

L'applicazione del modello di buona prassi "*La Buona Pratica di Casole d'Elsa*" prevede alcune fasi attuative che sono descritte nel successivo allegato 1.1.

La definizione e la firma del protocollo d'intesa fra tutti i soggetti coinvolti rappresentano gli elementi essenziali di questa buona prassi.


Nell'allegato 1.2 è riportato un facsimile del protocollo d'intesa e della relativa documentazione necessaria che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

E' necessario che in base all'evoluzione normativa venga contestualmente effettuato un adeguamento dei contenuti sia del protocollo che della documentazione allegata.

ALLEGATO 1.1

**Le fasi del processo attuativo della
*Buona Pratica di Casole d'Elsa***

Le fasi del processo attuativo della *Buona Pratica di Casole d'Elsa*



A) Riunioni preparatorie tra i soggetti

Negli incontri preparatori tra i soggetti che partecipano all'applicazione della *Buona Pratica di Casole d'Elsa* vengono definiti i compiti e le attività che ognuno deve svolgere; compiti che vengono poi sintetizzati nel protocollo d'intesa.

B) Scelta delle ditte affidatarie

Nella scelta delle ditte affidatarie viene confermata la necessità di effettuare una verifica dell'idoneità di ogni singola impresa sia dal punto di vista tecnico-professionale che sul rispetto aziendale delle normative di prevenzione infortuni e di regolarità contributiva. E' inoltre previsto che nei contratti stipulati venga inserita una clausola di risoluzione, in caso di mancato rispetto sia degli obblighi di legge che delle procedure della *Buona Pratica di Casole d'Elsa*. Quanto previsto dalle procedure di questa buona prassi assume una maggiore valenza anche alla luce all'art. 302 bis del nuovo Testo Unico che prevede la possibilità da parte degli organi di vigilanza di disporre il rispetto al datore di lavoro che l'abbia adottata.

C) Firma del protocollo d'intesa

Tutte le attività ed i compiti che ogni partecipante alla *Buona Pratica di Casole d'Elsa* s'impegna ad

attuare vengono inclusi nel protocollo d'intesa che può essere siglato sia congiuntamente in un'unica occasione o in momenti separati, sempre però nelle prime fasi del lavoro di cantiere.

I soggetti che partecipano alla *Buona Pratica di Casole d'Elsa* e che firmano il protocollo sono: amministrazione comunale, committente o responsabile dei lavori, l'organo di vigilanza Az. USL, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, le imprese affidatarie per conto sia del datore di lavoro che dei lavoratori e dei loro rappresentanti, comitati paritetici.

Un modello di protocollo d'intesa applicabile a tutto il territorio nazionale è allegato alla presente relazione (vedi allegato 1.2).

D) Attuazione del protocollo

Gli aspetti fondamentali del protocollo di *Buona Pratica di Casole d'Elsa* possono essere così sintetizzati:

1) Coinvolgimento volontario e partecipato di tutti soggetti.

Fondamentale è la partecipazione di tutti i soggetti all'applicazione della buona pratica: ogni soggetto, nel rispetto del proprio ruolo, si prende carico delle difficoltà e dei compiti degli altri per conseguire l'obiettivo primario della promozione della salute e la riduzione dei rischi per i lavoratori. Ogni partecipante inoltre, sempre per le proprie competenze, fornisce supporto ed assistenza ai soggetti operanti nel cantiere in modo da rendere più facilmente applicabili le norme di prevenzione e le procedure della buona pratica. Saranno comunque organizzati incontri tra i vari soggetti sia in fase preparatoria della buona prassi che durante lo svolgimento dei lavori di cantiere.

2) Scelta delle ditte esecutrici.

Nella scelta delle imprese in subappalto, come per le imprese affidatarie, viene ribadita l'importanza della verifica della loro idoneità sia tecnico-professionale che nell'applicazione delle norme di legge. Tra l'altro è prevista la verifica della documentazione di sicurezza delle varie imprese anche nei casi in cui sarebbe sufficiente la sola autocertificazione. Per facilitare l'accertamento del rispetto della normativa antinfortunistica è stata predisposta una scheda per la verifica dei principali requisiti di sicurezza, richiesti alle varie imprese, da allegare al protocollo d'intesa. E' inoltre previsto che nei contratti stipulati venga inserita una clausola di risoluzione in caso di mancato rispetto degli obblighi di legge e delle procedure della buona prassi.

3) Analisi del contesto lavorativo e dei relativi rischi.

Tutti i partecipanti sono a conoscenza delle caratteristiche dell'opera da realizzare e della progettazione della sicurezza e possono pertanto fornire il loro supporto per affrontare e risolvere le problematiche di prevenzione che possono emergere durante la realizzazione dell'opera, durante incontri estemporanei o riunioni programmate come ad esempio:

1. lontananza dei servizi;
2. presenza di centri storici;
3. servizi pronto soccorso;
4. formazione dei lavoratori con compiti speciali;
5. necessità di turni di lavoro particolari;
6. creazione di dormitori/mense;
7. applicazione delle norme per casi specifici (es. ponteggi particolari, linee vita, dislocazione servizi, disposizione impianti);
8. utilizzo DPI e relativa formazione;
9. gestione forme di contratto particolari.

In questo modo si garantisce che la progettazione della sicurezza, contenuta nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nei Piani Operativi di Sicurezza (POS), avvenga nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e che soprattutto sia aderente all'opera da realizzare.

4) Formazione dei lavoratori

Il processo formativo della buona pratica prevede che i lavoratori delle varie imprese edili operanti in cantiere vengano formati sulla specifica attività lavorativa che verrà svolta nel cantiere e sui rischi caratteristici del singolo cantiere e fase lavorativa. Si valorizza quindi la conoscenza già posseduta dai lavoratori come base di partenza evitando inutili ripetizioni di informazioni generiche, già note e magari non aderenti alla realtà specifica.

Importante è in tale contesto l'assistenza ed il sostegno da parte dell'Azienda USL e della Scuola Edile oltre all'INAIL, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed agli Enti Bilaterali (Cassa Edile, Comitati Paritetici Territoriali)

5) Coinvolgimento dei lavoratori e RLS

Come previsto dalle norme di prevenzione deve essere garantita la consultazione dei lavoratori nei posti di lavoro. Elemento costitutivo ed irrinunciabile della *Buona Pratica di Casole d'Elsa* è il coinvolgimento dei lavoratori tanto che per facilitarne la partecipazione, anche attraverso i propri RLS, è stata, tra l'altro, predisposta una specifica scheda per l'analisi del Piano di Sicurezza e Coordinamento che deve essere compilata da parte degli RLS delle diverse imprese.

6) Rispetto obblighi contributivi e riduzione rischi lavoro nero

Come è noto la presenza di lavoratori "irregolari" nei cantieri edili è un fenomeno abbastanza frequente. Le norme vigenti prevedono l'utilizzo da parte dei lavoratori del cartellino di riconoscimento ma certamente tale obbligo non risolve completamente il problema. Per questo motivo la *Buona Pratica di Casole d'Elsa* prevede il rilascio del cartellino da un ente terzo, esterno al cantiere edile, che possa garantire la "regolarità" dei lavoratori che accedono al cantiere. Tale ruolo può essere efficacemente assolto anche dalle amministrazioni comunali attraverso il corpo dei vigili urbani. Il rilascio del cartellino in questa Buona prassi viene inteso non solo come garanzia della regolarità del rapporto di lavoro ma anche come attestato di verifica dell'effettuata formazione del lavoratore sugli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro, sulla conoscenza pratica, professionale, del lavoro da effettuare e delle relative tecniche di intervento oltre che dell'idoneità sanitaria alla specifica mansione da svolgere.

7) Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria prevista per legge viene richiesta anche ai lavoratori autonomi ed i medici competenti delle varie imprese sono tenuti a compilare la relazione sugli accertamenti sanitari fornendo i sia i dati richiesti dalla normativa vigente che ulteriori informazioni utili per il monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori e per l'individuazione di eventuali interventi di promozione della salute piuttosto che di prevenzione tecnico-organizzativa o sanitaria. Le informazioni faranno parte del monitoraggio dei dati generali del cantiere che possono essere raccolti ed elaborati in forma elettronica; ad esempio, per "*La Buona Pratica di Casole d'Elsa*" applicata in Provincia di Siena ed in particolare, per i cantieri che godono dei finanziamenti della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, i medici competenti accedono via internet ad uno specifico data base predisposto per la raccolta dei dati, anche sanitari.

D) monitoraggio dei dati e degli indicatori

Come per ogni intervento di prevenzione e di miglioramento anche per questa Buona prassi è necessario organizzare la raccolta ed il monitoraggio dei dati relativi al cantiere ed in particolare devono essere raccolte almeno le seguenti informazioni:

- elenco delle imprese impegnate nel cantiere con l'organico ed alcune informazioni essenziali (un esempio di scheda per la raccolta di tali informazioni è allegato al fac-simile di protocollo d'intesa);
- ore lavorate complessivamente in cantiere da ogni ditta;
- infortuni accaduti nel cantiere, con indicazione delle principali modalità di accadimento (una esempio di scheda raccolta dati è allegato al fac-simile di protocollo d'intesa);
- nominativi delle figure della prevenzione aziendale (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetti al pronto soccorso ed antincendio);
- piani di sicurezza e coordinamento e piani operativi di sicurezza;
- verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore della sicurezza;
- relazioni annuali d'azienda sul programma degli accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori redatta dai medici competenti (un esempio di relazione sanitaria è allegato al fac-simile di protocollo d'intesa);
- classificazione ai sensi del DM 388/03 (Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale) di ciascuna impresa che eseguirà i lavori.

Per una più efficiente gestione e analisi delle informazioni relative ai vari cantieri le informazioni possono essere raccolte anche via internet in specifici data base come si verifica in provincia di Siena (allegato 2.f).

E) analisi dei risultati

La raccolta e l'analisi dei dati, delle eventuali difficoltà e delle criticità emerse, rappresenta un elemento fondamentale per la valutazione dell'efficacia dell'intervento preventivo. Pertanto i dati raccolti durante la realizzazione dell'opera dovranno essere elaborati ed interpretati anche al fine di evidenziare eventuali criticità e per valutare sia i risultati positivi che individuare la necessità di apportare eventuali correttivi.

A livello di cantiere potranno essere calcolati gli indici infortunistici per effettuare un primo confronto con quelli forniti dall'INAIL a livello provinciale e regionale per il settore edile ed avere così un'indicazione, per quanto grezza e consapevolmente non significativa dal punto di vista statistico, sui risultati dell'impegno profuso nella prevenzione.

I dati sanitari saranno letti da parte dei medici dell'UF PISLL e dell'INAIL e, ove necessario, saranno verificati e discussi direttamente con i medici competenti.

Particolare attenzione verrà posta al miglioramento del sistema organizzativo e produttivo oltre alle eventuali campagne di promozione della salute e degli stili di vita sani.

Il compito di raccolta, elaborazione dei dati e presentazione di una sintesi conclusiva deve essere garantito da un soggetto di riferimento che potrebbe essere l'ente deputato alla vigilanza.

Una riunione conclusiva raccoglierà le osservazioni di tutti i partecipanti e gli eventuali suggerimenti e progetti per ulteriori sviluppi.

ALLEGATO 1.2

**Fac-simile del protocollo d'intesa
per l'applicazione della buona prassi**

Protocollo d'intesa per l'applicazione della buona prassi:

La Buona Pratica di Casole d'Elsa
per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro

nel cantiere.....

Protocollo d'intesa diretto a programmare, ferme restando le specifiche competenze di ogni soggetto, interventi prevenzione congiunti e finalizzati a garantire la promozione della salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché finalizzato a garantire la corretta e trasparente gestione dei rapporti di lavoro nei cantieri in oggetto,

TRA

il committente, la ditta affidataria, l'Azienda USL, la Direzione Provinciale del Lavoro, l'INAIL, il comune di, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni dei Datori di Lavoro e gli Enti bilaterali (Cassa Edile, Scuola edile, Comitati Paritetici Territoriali)

PREMESSO

- che l'obiettivo primario delle parti firmatarie del presente protocollo è garantire il miglior livello di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavoratori impegnati nel cantiere edile, nonché il contenimento dell'impatto del cantiere sul normale svolgimento delle altre attività nell'ambiente circostante;
- che per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro è fondamentale sia fornire un'adeguata formazione ai soggetti interessati alla realizzazione del cantiere che effettuare un puntuale monitoraggio dell'applicazione del presente protocollo;
- che è fondamentale che ogni lavoratore sia adeguatamente addestrato e formato prima di essere addetto allo svolgimento dei compiti lavorativi; pertanto la formazione e l'addestramento dovranno riguardare la specifica attività lavorativa, gli aspetti di tutela della salute e la conoscenza delle norme di sicurezza;

- che, per quanto sopra, si ritiene indispensabile la collaborazione e l'assistenza, dell'Azienda USL, della Direzione Provinciale del Lavoro, dell'INAIL, della Scuola Edile e degli Enti Bilaterali (Cassa Edile, Comitati Paritetici Territoriali) ;
- che rappresenta reciproco interesse, nonché identico obiettivo la promozione di qualsiasi iniziativa tesa a combattere il lavoro irregolare;
- che allo scopo si ritiene utile garantire reciprocamente ogni possibile scambio di informazioni sulla conduzione del cantiere edile;
- che si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. le ditte affidatarie, nella loro qualità di assegnatarie dei lavori edili, si assumono l'impegno, attraverso l'adozione di specifici accordi, di dotare i propri dipendenti ed i dipendenti delle aziende in subappalto, compresi i lavoratori autonomi eventualmente impegnati nella realizzazione delle opere, di tessera personale di riconoscimento (cartellino) con foto, numero progressivo e gli altri dati di cui all'allegato 1.

2. Il Comune si impegna:

- a) a rilasciare ad ogni lavoratore impegnato nel cantiere, anche attraverso il Comando della Polizia Municipale, le tessere individuali di riconoscimento, fornite dalla ditta affidataria. Il Comune controllerà la corretta gestione delle tessere di riconoscimento (cartellini) per mezzo di un apposito registro, contenente il numero progressivo dei cartellini con indicato il nome del lavoratore a cui è stato consegnato e la ditta di appartenenza;

3. il committente o il responsabile dei lavori garantirà che ogni fase progettuale avvenga nel rispetto dei principi essenziali di promozione della salute dei lavoratori e richiederà al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione una particolare attenzione ai contenuti ed articolazione dei piani di sicurezza e coordinamento. Lo stesso committente, attraverso opportuni interventi di verifica, si impegna, con la collaborazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a far rispettare le seguenti indicazioni per la gestione del cantiere:

- a) il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza dovranno essere redatti seguendo i criteri indicati dal D.L.vo 81/08;
- b) nella scelta delle ditte esecutrici dei lavori dovranno essere presi in considerazione, oltre ai criteri di idoneità tecnico-professionale previsti dall'allegato XVII D.L.vo 81/08, anche l'organizzazione per la prevenzione delle stesse ditte, richiedendo in visione la documentazione prevista dal D.L.vo 81/08, anche nei casi in cui è prevista l'autocertificazione (vedi allegato 2);
- c) con tutte le imprese e lavoratori autonomi dovrà essere stipulato un contratto di appalto che, oltre a contenere gli impegni o gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere almeno una clausola di risoluzione del contratto sia in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, compresi quelli riferiti alla Cassa Edile, da verificare anche prima del pagamento degli stadi di avanzamento lavori (S.A.L.) che di non rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Resta inteso che ogni sub-appalto dovrà essere autorizzato dal Committente, sentito il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed il direttore dei lavori. Prima della stipula del contratto ad ogni impresa dovrà essere consegnata copia del piano di sicurezza e coordinamento;
- d) tutte le imprese con dipendenti presenti in cantiere dovranno essere iscritte alla Cassa Edile.
- e) dovranno essere raccolte e messe a disposizione dell'Azienda USL, della Direzione Provinciale del Lavoro e dell'INAIL le seguenti informazioni:
 - 1. nominativo delle ditte con l'organico impegnato nel cantiere suddiviso per le diverse fasi lavorative;
 - 2. ore lavorate complessivamente in cantiere da ogni ditta;
 - 3. nominativi delle figure della prevenzione aziendale (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, responsabile del servizio di prevenzione e protezione medico competente, addetti al pronto soccorso ed antincendio);
 - 4. infortuni accaduti nel cantiere, con relazione integrativa (vedi allegato 3);
 - 5. copia dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza;
 - 6. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
 - 7. schede contenenti le informazioni essenziali (vedi allegato 2) per ogni azienda impegnata nel cantiere;
 - 8. relazione annuale d'azienda, sul programma degli accertamenti sanitari e sullo stato di salute dei lavoratori redatta dai medici competenti (allegato 4);
 - 9. verbale del sopralluogo annuale effettuato dal medico competente insieme al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

10. classificazione ai sensi del DM 388/03 (Regolamento recante disposizione sul pronto soccorso aziendale) di ciascuna impresa che eseguirà i lavori.

Per una migliore gestione e analisi delle informazioni e dei dati relativi al cantiere le suddette informazioni potranno essere inserite via internet in apposito data base per la gestione della buona prassi;

- f) organizzazione del sistema di pronto soccorso nelle attività edili, in cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere. In particolare, tra l'altro, dovrà essere previsto:
1. il raccordo con le strutture di emergenza-urgenza della Azienda USL, anche attraverso la definizione di punti di accesso dei mezzi di soccorso e/o di raccolta dei lavoratori infortunati;
 2. la presenza di mezzi di comunicazione adeguati per attivare l'emergenza;
 3. la presenza costante nel cantiere di almeno una persona formata nella gestione del pronto soccorso e facilmente individuabile da tutti i lavoratori del cantiere;
 4. la presenza ed efficienza dei presidi necessari al pronto soccorso;
 5. l'informazione a tutti i lavoratori che accedono al cantiere sulle procedure che riguardano il pronto soccorso e sui nominativi degli addetti;
- g) indicare nel cartello di cantiere l'adesione al presente protocollo di "Buona pratica";
- h) favorire l'introduzione di misure che facilitino l'adozione di corretti stili di vita oltre che verificare che in tutto il cantiere, comprese le mense e refettori aziendali, non siano presenti alcolici e che vengano rispettate le normative relative al divieto di fumo ed all'impiego di sostanze stupefacenti;
- i) predisporre locali da adibire all'assistenza e ai primi interventi di pronto soccorso, al servizio mensa-refettorio, servizi igienici, spogliatoi e quant'altro necessario per il supporto dell'attività produttiva;
- j) il committente o il responsabile dei lavori si impegna inoltre a verificare che l'impresa affidataria dei lavori e le imprese firmatarie dei contratti per lavori in qualsiasi forma di subappalto, garantiscano a tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese edili ed affini e l'accordo

integrativo del medesimo, vigente a livello provinciale, ivi compresa l'iscrizione e il versamento delle relative contribuzioni agli Enti bilaterali di settore (Cassa Edile);

4. le ditte affidatarie garantiscono, per sè e per le ditte esecutrici, il rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) redazione dei piani operativi di sicurezza in conformità dei criteri indicati dal D.L.vo 81/08, nel rispetto di quanto previsto dal piano di sicurezza;
 - b) consegna al Coordinatore per l'esecuzione di copia del piano operativo di sicurezza prima dell'inizio dei lavori;
 - c) riconoscimento ai lavoratori, indipendentemente dal loro numero, del diritto di eleggere un proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale si estendono i diritti già previsti dalla legge e dal CCNL;
 - d) compilazione, da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) della scheda di valutazione del piano di sicurezza e coordinamento allegata (vedi allegato 5); i rappresentanti con funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e salute dei lavoratori rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle imprese dovranno avere copia del piano di sicurezza e coordinamento almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
 - e) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovranno essere presenti alle riunioni di coordinamento, eseguite in ogni cantiere e con redazione di apposito verbale contenente le eventuali considerazioni degli stessi rappresentanti (RLS);
 - f) tutti i lavoratori impegnati nel cantiere dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente. Ogni lavoratore neo assunto dovrà infatti essere sottoposto sia a visita medica preventiva, prima di essere avviato al lavoro, sia ai successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto; delle stesse garanzie e tutele, ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 81/08, dovranno beneficiare anche i lavoratori autonomi ed i componenti delle imprese familiari;
 - g) le ditte affidatarie si impegnano a partecipare agli incontri richiesti da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo.
- 6) l'Azienda USL e la Direzione Provinciale del Lavoro, fermi restando i loro compiti di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano, in collaborazione con l'INAIL, a:
 - o fornire assistenza ed informazione alle imprese, ai lavoratori ed a tutti i soggetti impegnati nel cantiere, anche per gli aspetti relativi all'adozione di corretti stili di vita;

- elaborare i dati raccolti dal committente dalle imprese affidatarie ed esecutrici (numero infortuni, ore lavorate e giornate di assenza ed altro) e quindi preparare una relazione conclusiva

7) L'azienda USL, la Direzione Provinciale del Lavoro, l'INAIL, la Scuola Edile e gli Enti Bilaterali (Cassa Edile, Comitati Paritetici Territoriali) si impegnano, a fornire a tutti i soggetti firmatari un adeguato supporto a tutte le iniziative di informazione e formazione dei lavoratori e dei tecnici impegnati nel cantiere sia in materia di formazione professionale che sugli aspetti di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, compresa la formazione degli addetti al primo soccorso ed alla prevenzione incendi;

8) le parti contraenti, ognuno per quanto di propria competenza, si impegnano a garantire che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, prima di essere impiegati nei vari cantieri e prima dell'inizio di fasi lavorative particolarmente rischiose, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per la specifica attività. Le modalità di formazione dei lavoratori dovranno garantire una formazione tale da mettere in grado i lavoratori di svolgere bene i propri compiti e soprattutto di svolgerli in sicurezza. Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso la predisposizione di un percorso formativo che preveda una preparazione di base, da effettuare prima dell'inizio dei lavori in cantiere, e successivi interv di aggiornamento e di verifica delle conoscenze e abilità acquisite. Ogni significativa variazione del lavoro e dei rischi professionali sarà preceduta da un'adeguata progettazione ed esecuzione di specifici incontri di aggiornamento di ogni singolo lavoratore. Pertanto, in ordine alla formazione professionale preventivamente all'apertura di nuovi cantieri da parte delle ditte esecutrici, di concerto con il committente e le Organizzazioni Sindacali, si dovrà programmare il numero e le professionalità dei lavoratori impegnati con congruo anticipo prima dell'inizio dei lavori, definendo la formazione necessaria anche in base alle professionalità già presenti. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione degli addetti al pronto soccorso ed alla prevenzione incendi. Per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro le Aziende impegnate nella realizzazione dei lavori edili dovranno certificare l'avvenuta formazione a termini di legge dei lavoratori, per i quali va prevista comunque una iniziativa formativa adeguata all'inizio dell'attività, e all'inizio di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnica di lavoro. Per la formazione professionale e per la formazione sulla sicurezza di cui sopra si concorda di utilizzare anche la collaborazione dell'azienda USL, della Direzione Provinciale del Lavoro, dell'INAIL, della Scuola Edile e degli Enti Bilaterali (Cassa Edile, Comitati Paritetici Territoriali).

Luogo, data e firme

Il committente

Il Comune di.....

Le Associazioni dei Datori di Lavoro

.....
.....
.....

Le Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori

.....
.....
.....

Gli Organi di Vigilanza

.....
.....
.....


Gli Enti Bilaterali

(Cassa Edile, Scuola Edile, Comitati Paritetici Territoriali)

.....
.....
.....

Altri.....

Protocollo d'intesa per l'applicazione della buona prassi
ALLEGATO 1 - Cartellino di riconoscimento

Cognome	N° ...
.....	
Nome	
.....	
Qualifica	
.....	
N. di matricola	
.....	
Ditta	
.....	
Datore di lavoro	
.....	
Data di assunzione	
.....	
Committente	
.....	

Protocollo d'intesa per l'applicazione della buona prassi
ALLEGATO 2 – Dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori

Indirizzo cantiere.....

Committente.....

Impresa appaltatrice.....

DICHIARAZIONE DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI
(Art. 90 D.Lgs 81/08)

Il sottoscritto.....

nato ail residente in

In qualità di legale rappresentante dell'Impresa

DICHIARO

- che l'Impresa è iscritta alla CCIAA di.....

- che gli estremi delle denunce dei lavoratori sono:

- INPS.....

- INAIL.....

- Cassa Edile.....

- che l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, è il seguente:

.....

- che ai lavoratori viene applicato il seguente contratto collettivo di lavoro:

.....

Nominativo RSPP nominato in data.....

Nominativo medico competente.....

Nominativo RLS

Livello massimo (lex, 8 h) della valutazione della esposizione al rumore eseguita in
data.....

Nominativo operai destinati al cantiere.....

Allegati:

1. Copia del Libro Unico del lavoro
2. Certificato di iscrizione alla CCIAA
3. DURC
4. documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs 81/08

DATA

Timbro e firma

***Protocollo d'intesa per l'applicazione della buona prassi
ALLEGATO 3 – Relazione sulla dinamica degli infortuni accaduti***

Indirizzo cantiere

Committente.....

Impresa esecutrice lavori.....

1. RELAZIONE SULLA DINAMICA DEGLI INFORTUNI ACCADUTI

Operaio:.....

Data infortunio:.....

Ora di accadimento.....

Ditta:.....

Fase lavorativa:.....

Durata infortunio:

Eventuali postumi:

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA DINAMICA DELL'INFORTUNIO

.....

EVENTUALI CARENZE DI SICUREZZA RISCONTRATE

.....

MISURE/PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN SEGUITO ALL'INFORTUNIO:

- DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

.....

- DA PARTE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

.....

- DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

.....

Protocollo d'intesa per l'applicazione della buona prassi
ALLEGATO 4 - Dati sanitari

**Dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitaria**

Da utilizzare anche come:
comunicazione dei risultati degli accertamenti sanitari durante la riunione periodica (artt. 25,
comma 1), lettera i) del D.lgs 81/08);
trasmissione delle informazioni di cui all'art. 40 del D.lgs 81/08, secondo il modello allegato 3B
dello stesso decreto).

Anno

Medico competente: _____
Indirizzo _____
Tel. _____
e-mail _____
N° iscrizione elenco Ministero _____

Azienda _____ **P.IVA** _____
Indirizzo _____ **Tel** _____ **e-mail** _____
Settore: _____ **Codice ATECO** _____

Tipo di produzione/attività _____

Responsabile Legale/datore lavoro _____
Dirigente Delegato alla sicurezza _____
RSPP _____
RSL _____
Consulenti esterni per la sicurezza ed igiene _____

N° Totale Dipendenti : _____

	Maschi	Femmine	Età		Immigrati
			< 18	> 40	
Operai a tempo indeterminato					
Operai a tempo determinato					
Apprendisti-minori					
Apprendisti-maggioenni					
Impiegati a tempo indeterminato					
Impiegati a tempo determinato					
Soci Lavoratori					
Collaboratori Familiari					
Lavoratori autonomi					
Lavoratori a progetto					
Lavoratori part-time					

Lavoratori somministrati					
Altro (indicare)					

Accertamenti Sanitari Preventivi e Periodici (ASPP)

2. Fattori di rischio individuati

Mansione/posto lavoro	Fattori di Rischio

Protocollo di Sorveglianza Sanitaria:

Mansione/posto lavoro	Accertamenti sanitari	Periodicità

Lavoratori sottoposti ad ASPP n° _____

Lavoratori sottoposti a controllo tossicopendenze

Lavoratori sottoposti a controllo alcool

Lavoratori fumatori _____

GIUDIZI DI IDONEITÀ LAVORATIVA

Idonei	Idonei con prescrizioni	Idonei con limitazioni	Inidonei temporaneamente	Inidonei permanentemente

Patologia non professionale rilevante nell' idoneità di mansione:

Lavoratori risultati positivi al controllo tossicopendenze

Lavoratori risultati positivi al controllo alcool

ESAMI INTEGRATIVI

Esami audiometrici

- N° lavoratori esaminati: _____
- Cabina Silente
- Ambiente libero silenzioso

Risultati:

Classificazione Pira-Bosio-Merluzzi									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Eventuali commenti: _____

Esami spirometrici

- N° lavoratori esaminati: _____
- Strumenti utilizzati: Spirometro a campana
Flussimetri : a turbina , a filo caldo , a ultrasuoni
Pneumotacografo: Fleish , Lilly
- Valori teorici di riferimento: CECA 1971 CECA 1983
- Altro
Specificare _____

N° lavoratori con PFR:

Nei Limiti della norma	Fuori limite della norma

Eventuali commenti: _____

Monitoraggio biologico

Laboratorio che ha effettuato gli esami: _____

Tipo di esame	Numero	BEI	Valore di riferimento	Superiori al BEI	Superiori al valore di riferimento
---------------	--------	-----	-----------------------	------------------	------------------------------------

Tipo di esame	Numero	BEI	Valore di riferimento	Superiori al BEI	Superiori al valore di riferimento

Eventuali commenti: _____

Visite specialistiche e altri accertamenti effettuati (specificare n° e tipologia):

Denunce Malattie Professionali/Primi certificati INAIL di malattia professionale nell'anno (n° e tipologia):

N. giorni di assenze _____

Infortunati denunciati _____

Altra patologie lavoro correlate n° _____
 tipologia: _____

Patologie non professionali croniche rilevanti n° _____
 tipologia: _____

ALTRO

- Sopralluoghi effettuati: data/...../..... data/...../.....
- Iniziative effettuate di Informazione e Formazione: SI NO
 specificare l'argomento trattato _____
- Attestati per flessibilità del congedo di maternità (D.lgs. 151/01 art. 20 comma 1): n° _____

Data...../...../.....

Timbro e firma del Medico Competente

Protocollo d'intesa per l'applicazione della buona prassi
ALLEGATO 5 – Griglia di valutazione del Piano di Sicurezza e coordinamento

Indirizzo cantiere.....
Committente.....
Impresa appaltatrice.....
Nominativo e indirizzo RLS

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO PER I RLS / RLST**

(Il **RLS** deve avere a disposizione il tempo necessario per l'esame del piano di sicurezza e coordinamento e comunque non meno di 1 ora)

Dopo aver esaminato il piano di sicurezza e coordinamento rispondere alle seguenti domande:
(si consiglia di coinvolgere anche i lavoratori che verranno impiegati nel cantiere)

- Risulta comprensibile il lavoro da svolgere ?
(se la risposta è no, indicare i punti non comprensibili)
.....
- Quali sono i principali rischi che emergono dal piano di sicurezza e coordinamento?
.....
- Quali sono i mezzi di protezione personale che i lavoratori dovranno indossare ?
.....
- Rischi e misure di sicurezza da aggiungere o poco considerati ?
.....
- Il piano di sicurezza e coordinamento è facilmente leggibile ?
(se la risposta è no, indicare i punti di difficile lettura)
.....
- Indicare le principali osservazioni sul piano di sicurezza e coordinamento:
(carenze, rischi non esaminati, misure di sicurezza non adottabili, ecc)
.....